PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 65 (Capitolato Allegato C)

Allo spirare della concessione la societa′ dovra′, qualora il Governo lo richiegga, continuare la manutenzione e l′esercizio delle strade per sei mesi successivi, a spese e per conto dello Stato. Il resoconto dell′esercizio cosi′ sostenuto dalla societa′, dietro richiesta del Governo, dovra′ essere prodotto nei tre mesi seguenti.

Se il Governo fa delle osservazioni su questo resoconto entro tre mesi dalla sua produzione, la societa′ deve presentare la sua risposta e somministrare le nuove dilucidazioni che le saranno state mandate; senza di che le obbiezioni sollevate contro il suo resoconto si terranno per fondate e si regoleranno i conti a norma delle medesime. Per contro se il Governo non muove obbiezioni contro il resoconto entro tre mesi, o contro la risposta della societa′ entro sei settimane, i conti presentati dalla societa′ si riterranno come approvati.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-65/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it